

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1974

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99,
concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale

ONOREVOLI SENATORI. — 1. È a tutti noto il grave disagio in cui versa da tempo la giustizia penale, per cause ricollegabili sia alle strutture del processo, sia ad alcuni aspetti della normativa sostanziale, che si pongono in aperto contrasto con la coscienza sociale

La lentezza esasperante dei processi è divenuta un fattore permanente di crisi, che coinvolge, in termini di efficienza, la stessa credibilità del sistema giudiziario.

In particolare, recenti episodi hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema della durata della custodia preventiva e della scarcerazione automatica degli imputati detenuti, che non siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, entro un periodo di tempo determinato.

Le statistiche dimostrano che questi episodi, anche se taluno di essi ha avuto aspetti di particolare gravità, non sono affatto isolati, ma rappresentano al contrario il sintomo di una situazione per molti versi allarmante.

Sono infatti relativamente frequenti i casi di imputati detenuti, anche per reati gravissimi, che debbono essere scarcerati per decorrenza dei termini di custodia preventiva, in quanto i processi che li riguardano non vengono definiti nel tempo prestabilito.

Il fenomeno, che compromette — come è stato detto in sede autorevolissima — il senso di giustizia e di dignità dello Stato, ha le sue cause in molteplici fattori, spesso ricollegabili a ingiustificate inerzie degli organi procedenti o a un malizioso comportamento degli stessi imputati.

Ma la causa principale di quanto avviene è certamente costituita dalla normativa processuale vigente, che sacrifica le esigenze della celerità del processo ad eccessivi formalismi.

L'approvazione della legge delega per la riforma del codice di procedura e la rapida emanazione del nuovo codice dovrebbero rappresentare una decisa inversione di tendenza, in quanto la normativa che il Parlamento ha recentemente varato prefigura un processo celere, senza battute di arresto, con una fase istruttoria ridotta al minimo, e in cui i vizi meramente formali non dovranno avere nessuna effettiva incidenza.

È sperabile perciò che i processi che saranno celebrati con il nuovo rito potranno effettivamente concludersi nei termini previsti dalla stessa legge per la durata della custodia preventiva.

Nel frattempo però, il Governo ha ritenuto di approntare, con l'urgenza che la situazione

richiedeva, misure opportune che consentissero una saldatura tra l'attuale e il futuro sistema processuale e che servissero ad ovviare, nei limiti del possibile, agli inconvenienti prima segnalati.

A questo fine è stato approvato l'unito decreto-legge, col quale si è inteso far fronte, in via immediata, a tutte le accennate esigenze nel tentativo di raggiungere un loro equilibrato contemperamento.

2. In primo luogo, il provvedimento si propone di evitare che continui l'allarmante fenomeno delle scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati anche di delitti gravissimi, magari già condannati in primo grado e in appello.

Con l'articolo 1 è stato modificato e in parte integrato il vigente articolo 272 del codice di procedura penale, relativo alla durata massima della custodia preventiva.

La prima e più importante modifica è stata introdotta al quinto comma della norma suddetta, che è stata modificata nel senso di prevedere, per la fase del giudizio, tre distinti termini di custodia preventiva, uno fino alla sentenza di condanna di primo grado, l'altro fino alla sentenza di appello, il terzo fino alla condanna irrevocabile.

Con la recente sentenza n. 17 del 1974, la Corte costituzionale ha ribadito, in conformità di quanto già risultava dalla sentenza n. 64 del 1970, che il legislatore ordinario è libero di introdurre termini distinti in rapporto ai vari gradi del giudizio; ed in effetti è innegabile che non è irrazionale graduare i termini di custodia con riferimento alle varie fasi del procedimento. Si è pertanto ritenuto di fissare nelle sentenze di condanna il punto di demarcazione tra l'uno e l'altro termine, in quanto la definizione delle istanze di merito, in senso sfavorevole all'imputato, riduce corrispondentemente la possibilità di un riconoscimento della sua innocenza. Inoltre, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, si è esplicitamente chiarito che le sentenze di condanna impediscono la decorrenza dei termini fissati dai nn. 1 e 2 del quinto comma della norma, anche quando siano successivamente annullate, non importa se per motivi di rito o di sostanza.

La seconda modifica riguarda la prevista sospensione dei termini di custodia per la fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o a richiesta sua o del difensore, semprechè non ricorrano esigenze istruttorie. Tutte queste ipotesi sono in effetti ricollegabili a un interesse esclusivo dell'imputato, il quale è libero di scegliere tra la facoltà di chiedere un rinvio del processo e quella di facilitarne la rapida conclusione, senza con questo compromettere la propria posizione e l'eventuale accertamento della sua innocenza, e senza che quindi resti minimamente leso il diritto di difesa. La stessa situazione si verifica anche nel caso di legittimo impedimento, perchè rimane fermo che anche in questo caso il dibattimento non potrà svolgersi in assenza dell'imputato, se egli non lo voglia. Si è ritenuto perciò opportuno stabilire che non si debba tener conto nel computo dei termini dei periodi prima indicati, in quanto sono proprio queste stasi processuali uno dei fattori determinanti della inutile decorrenza dei termini di custodia.

Un'altra modifica riguarda i reati di competenza del pretore, per i quali — a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 42 del 27 febbraio 1974 — la durata della custodia preventiva, per tutto il corso del procedimento, è di soli trenta giorni.

Pertanto, anche per questi reati, compresi quelli per cui non è ammessa la cattura, si è prevista una graduazione dei termini di custodia, con riferimento sia alla fase istruttoria che ai tre gradi del giudizio.

Con la modifica dell'attuale ultimo comma dell'articolo 272 si è data attuazione normativa alla sentenza n. 37 del 23 gennaio 1974 della Corte costituzionale con la quale la norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione, debba e possa essere emesso nuovo mandato di cattura contro l'imputato scarcerato.

Per ragioni di armonia, si è prevista una procedura analoga per il caso di un imputato scarcerato durante il giudizio, prima della sentenza di primo grado o di appello.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 2 si è stabilito che per i processi per i quali vige tuttora il regime transitorio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito nella legge 1° luglio 1971, n. 456, continuano ad applicarsi le disposizioni della predetta norma, con riferimento naturalmente alla disciplina del quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, così come è stato modificato dalla presente legge. Peraltro, per evitare conseguenze eccessivamente aspre per ciò che riguarda la durata complessiva dei termini previsti dal regime transitorio, si è stabilito che in ogni caso essi non possono superare di più della metà i termini fissati nel nuovo testo dell'articolo 272.

3. Insieme con la nuova disciplina dei termini di custodia preventiva, è stato previsto un ampliamento dell'attuale rito direttissimo.

Infatti, nel momento in cui il peso dell'inadeguatezza del sistema giudiziario ha determinato la necessità di prorogare i termini della carcerazione, è sembrato opportuno tener conto, per le finalità di equilibrio prima accennate, dell'esigenza di rendere fin da ora più celere e funzionale il processo penale, in modo da accelerarne la definizione, almeno entro certi limiti.

La modifica del giudizio direttissimo è apparsa a questo fine un utile strumento.

Gli attuali difetti del giudizio previsto dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura penale sono di due tipi: da un lato il processo direttissimo ha un campo di applicazione troppo limitato, avendo per oggetto i soli casi di imputati arrestati in flagranza (o quasi flagranza), e non elimina, quindi, i tempi lunghi in tutti gli altri casi in cui l'imputato è in stato di detenzione sin dalle prime battute dell'istruttoria (a seguito di ordine di cattura dell'autorità giudiziaria); dall'altro, il termine di cinque giorni previsto dalla legge per la presentazione alla udienza dell'arrestato è divenuto nella pratica insufficiente, dati gli adempimenti a cui è condizionato l'interrogatorio dell'imputato.

Pertanto, per consentire un ricorso più esteso al rito direttissimo, si è stabilito, con l'articolo 3, che l'arrestato può essere presen-

tato all'udienza non oltre il decimo giorno, e si è d'altra parte sancita la possibilità di procedere con il rito direttissimo nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura.

Con l'articolo 4, si è prevista la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria all'imputato detenuto; infatti l'estensione del giudizio direttissimo ai casi di imputati arrestati su ordine di cattura rendeva necessaria la previsione del potere del giudice di far cessare lo stato di detenzione preventiva, per le ipotesi in cui l'istruzione dibattimentale si estenda per un apprezzabile periodo di tempo.

Infine l'articolo 5 dispone che gli articoli da 1 a 4 del presente decreto si applicheranno fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; ciò per sottolineare che la nuova disciplina ha carattere provvisorio, in attesa che entri in vigore il codice di procedura penale come previsto dalla legge delega.

4. Nel quadro di questi provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, si è anche ritenuto di anticipare alcune modifiche della vigente normativa penale già maturate attraverso lunghi dibattiti parlamentari.

Come è noto, da tempo è in corso di esame davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati un disegno di legge per la modifica del primo libro del codice penale.

Il progetto, già approvato dal Senato, prevede profonde modificazioni dell'attuale struttura del codice.

Alcune di queste innovazioni introducono nel sistema un valido strumento di equità, perchè consentono di attenuare, ancora prima che sia rivista la parte speciale del codice, la ingiustificata severità di certe norme della disciplina vigente.

In questa prospettiva, si segnalano in particolare quattro modifiche.

Con la prima, si consente il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e ogni aggravante, comprese quelle che comportano l'applicazione di una pena determinata in modo autonomo.

La seconda modifica riguarda l'attuale regolamentazione del concorso formale di rea-

ti e del reato continuato, che vengono disciplinati in modo da contenere entro limiti accettabili le conseguenze sanzionatorie per chi commette più reati, con la stessa azione o omissione, e per chi viola diverse disposizioni di legge, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

La terza innovazione rende facoltativa la aggravante della recidiva, nel senso di rimettere alla discrezione del giudice l'applicazione degli aumenti di pena che la circostanza comporta nelle sue varie specie.

Viene infine prevista una nuova disciplina dell'istituto della sospensione condizionale, caratterizzata, tra l'altro, dall'aumento dei limiti di pena che consentono l'applicazione del beneficio e dalla possibilità di una plurima concessione della sospensione.

Tutte queste innovazioni, oltre ad aver già ricevuto il vaglio del Senato, non hanno incontrato riserve durante la discussione svolta davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Esse d'altra parte sono molto attese dall'opinione pubblica, in quanto serviranno non solo ad allentare la tensione attualmente esistente nelle carceri, ma anche ad evitare che modeste o insignificanti violazioni della legge penale siano punite con sanzioni che sono ritenute sproporzionate dalla comune coscienza sociale.

Il Governo perciò ha ritenuto di attuare in via urgente, per sottoporla poi all'approvazione del Parlamento, una riforma già vagliata da tutte le forze politiche, per mettere a disposizione della giustizia, insieme con nuove norme processuali, un valido strumento di equilibrio e di pacificazione.

Con gli articoli 6 e 7 si è modificato il regime attualmente vigente in tema di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, nel senso di stabilire che il giudizio di comparazione, ora limitato solo alle circostanze ad effetto comune, possa estendersi anche alle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena diversa per specie o quantità rispetto alla pena base e a quelle inerenti alla persona del colpevole.

In tema di pluralità di reati commessi da una stessa persona si è modificato, con l'articolo 8, l'articolo 81 del codice penale, allineando la pena del concorso formale etero-

geneo a quella del reato continuato, prevedendo la disciplina del cumulo giuridico anche per il concorso formale e sancendo la configurabilità del reato continuato anche nel caso di più violazioni di diverse disposizioni di legge.

Con l'articolo 9, la recidiva è stata resa facoltativa per tutte le ipotesi ed è stata ridotta la misura degli aumenti di pena previsti per i casi di recidiva aggravata.

L'articolo 10 abroga, conseguentemente, la attuale previsione della recidiva facoltativa.

Infine gli articoli 11, 12 e 13 modificano la disciplina della sospensione condizionale della pena. In particolare, con l'articolo 11, sono stati aumentati rispettivamente a due anni, due anni e sei mesi e tre anni i termini di durata delle condanne che possono sospendersi, secondo che si tratti di persona di età superiore agli anni 21, ovvero di persona di età compresa fra i diciotto e i ventuno anni o che abbia compiuto gli anni settanta, ovvero infine di persona di età inferiore agli anni diciotto.

Con l'articolo 12 si è prevista la possibilità di concedere la sospensione condizionale più di una volta, qualora la pena della nuova condanna, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti indicati nell'articolo precedente.

Con l'articolo 13, da ultimo, si è opportunamente modificata la disciplina della revoca della sospensione, in modo da renderla coerente con la possibilità, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, di concedere più volte il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con gli accennati provvedimenti, il Governo si augura di avere interpretato le aspettative dell'opinione pubblica e la volontà del Parlamento, che non mancherà di far seguire a questa prima, urgente e parziale revisione della normativa vigente la definitiva approvazione del disegno di legge che modifica il primo libro del codice penale, ed altre significative riforme del sistema di giustizia penale.

Il Governo perciò è fiducioso che il Parlamento voglia convertire in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, contenente provvedimenti urgenti per la giustizia penale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

D E C R E T A :

Art. 1.

L'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272 (*Durata massima della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè si proceda con l'istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato:

1) nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, quattro mesi, e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel primo comma del pre-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sente articolo, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;

2) della metà i termini previsti nel numero precedente, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche se successivamente annullata;

3) il doppio dei termini previsti nel n. 1) di questo comma, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria.

Allo stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo.

Art. 2.

Nei processi comunque in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 1970, n. 456, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge, in riferimento al nuovo testo del quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

In ogni caso tuttavia i termini di carcerazione preventiva non possono superare di più della metà quelli previsti dal quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale le parole « non oltre il quinto giorno dall'arresto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo, è aggiunto il comma seguente:

« Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Art. 4.

All'articolo 503 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria ».

Art. 5.

Gli articoli da 1 a 4 del presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale è abrogato.

Art. 8.

L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81. (*Concorso formale. Reato continuato*). — È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 9.

L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99 (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 10.

L'articolo 100 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 12.

L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 13.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168 (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1974.

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI.

